

DELIBERAZIONE N. 415 DEL 05/05/2025	
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA E GLI IFO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA FEDERICA IACOBINI	
Esercizi/o e conto 2025 Centri/o di costo 3010600 - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Maria Laura Cordi L'Estensore Maria Laura Cordi Proposta n° DL-373-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 30/04/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 30/04/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Giovanna Evangelista
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 29/04/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 29/04/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale*”

dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;

Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Dott. Livio De Angelis;

Viste le deliberazioni n. 367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;

Premesso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria; che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola; che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane “*devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*”;

che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.

- Considerato il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;
- Tenuto conto che l'Università degli Studi di Tor Vergata con nota prot. n. 3398 del 3 marzo 2025 ha chiesto agli IFO l'attivazione di un periodo di formazione esterna per la specializzanda Dott.ssa Federica Iacobini iscritta al V° anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della predetta Università;
- che la Direzione Medica ha autorizzato la Dott.ssa Iacobini a frequentare la UOC di Ginecologia Oncologica degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), sotto la supervisione del Tutor Dott.ssa Ermelinda Baiocco in ordine alle attività svolte dalla specializzanda per il periodo previsto dal progetto formativo della Scuola;
- Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;
- Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo agli atti della UOC Affari Generali saranno seguite dalla Dott.ssa Ermelinda Baiocco, medico chirurgo presso la UOC di Ginecologia Oncologica e Centro di Oncofertilità, per gli IFO e dalla Prof.ssa Caterina Exacoustos per l'Università degli Studi di Tor Vergata;
- Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete avrà durata di sette mesi a decorrere dal 2 maggio 2025 e con termine il 19 dicembre 2025;
- Ritenuto opportuno stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Tor Vergata per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Federica Iacobini (Allegato 1), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare l'accordo tra gli IFO e l'Università degli Studi di Tor Vergata per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Federica Iacobini (Allegato 1) che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che l'accordo avrà una durata di 7 mesi corrispondente al periodo di tirocinio con decorrenza dal 2 maggio 2025 e con termine il 19 dicembre 2025.

La Direzione Medica, la UOC di Ginecologia Oncologica e Centro di Oncofertilità e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA E GLI IFO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA FEDERICA IACOBINI*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", d'ora in poi denominato "soggetto promotore", P.I. 02133971008 - C.F. 80213750583, con sede in Roma Via Cracovia n. 50 (CAP 00133), nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Prof. Herbert Valensise, autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico estratto del 19/3/2019 pubblicato il 17/04/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 02/04/2019 e pubblicato il 13/05/2019

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi n. 53 (CAP 00144), rappresentato dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

VISTI

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n.68 recante" Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in particolare l'art.3;
- Il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di Specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017 - Allegato 1. il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non
- incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nella seduta del 12.02.2025 autorizza la Dott.ssa **Federica Iacobini** a svolgere **dal 02.05.2025 al 19.12.2025** un periodo di formazione specialistica presso la S.C. Ginecologia Oncologica Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” diretta dal Prof. Enrico Vizza.
- che il Soggetto Ospitante dichiara:
 - di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
 - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;
- che gli IFO sono contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

TUTTO CIO’ PREMESSO

Stipulano la seguente convenzione per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa per la Dott.ssa **Federica Iacobini**.

Art. 1 – Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Il Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica la Dott.ssa Federica Iacobini iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- ***Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire:***
 - *Trattamento delle principali affezioni endocavitarie e malformazioni uterine (benigne, preneoplastiche e maligne) utilizzando l’isteroscopia diagnostica ed operativa.*
 - *Prevenzione e trattamento del carcinoma della cervice uterina con colposcopia e tecniche di minichirurgia.*
- ***Piano della attività formative del periodo di formazione:***
 - Frequenza dell’ambulatorio di isteroscopia*
 - Frequenza dell’ambulatorio di colposcopia*
 - Frequenza sala operatoria di colposcopia e isteroscopia*
- ***Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata***
 - *Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi n. 53 – Roma*
 - *Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia*

- **Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative**

-Attività in autonomia protetta

- Tutor Aziendale IFO: Dott.ssa Ermelinda Baiocco

- Tutor Universitario: Dott.ssa Caterina Exacoustos

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà **dal 02.05.25 al 19.12.2025** presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO.

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante, considerato il limite di 18 (diciotto) mesi.

Il tirocinante, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Copertura assicurativa

Durante la permanenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante, egli sarà assicurato a cura dell'Università contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 5 – Certificazione conclusiva

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa il soggetto ospitante rilascerà certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Art. 6 - Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel presente accordo e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 7 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.

L'Università fornisce al tirocinante le informazioni privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'Ente è Titolare autonomo ai sensi dell'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali del tirocinante trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dal tirocinante durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. In tale qualità l'Ente si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 101/2018, di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. L'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al tirocinante le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Resta inteso che i medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dell'Ente quale Soggetto ospitante.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 9 – Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 10 – Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro sarà quello di Roma.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presenta convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Firma del Direttore della
Scuola di specializzazione
Prof. Herbert C. Valensise

Firma del Direttore Generale
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)
Dott. Livio De Angelis
